

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) DEPLANO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SICA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) NOTARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore DANIELA CONCETTA NOTARO

Seduta del 10/04/2026

FATTO

Con ricorso del 22.05.2025 (preceduto da rituale reclamo, negativamente riscontrato dall'intermediario) l'istante si è rivolto a codesto Collegio rappresentando di essere intestatario di nn. 6 BFP, serie AD, da 1.000.000 di lire ciascuno emessi – rispettivamente – il 17.11.1994 (2 buoni), il 18.11.1994 (1 buono) il 20.12.1994 (1 buono), il 20.12.1994 (1 buono), il 25.03.1995 (2 buoni).

Ha precisato di averne richiesto il rimborso in forma scritta il 04/03/2025 e di aver ricevuto il rifiuto del per effetto dell'intervenuta prescrizione.

Nel rilevare che l'intermediario non ha consegnato il foglio informativo al momento della stipula, venendo meno ai propri obblighi di trasparenza, ha domandato il rimborso dei titoli e comunque il rimborso del danno dovuto al difetto d'informativa.

Nel costituirsi con apposite controdeduzioni, l'intermediario ha eccepito in via preliminare che il ricorso è inammissibile per incompetenza temporale, in quanto la controversia ha ad oggetto titoli emessi anteriormente al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso.

Il ricorso appare altresì inammissibile per incompetenza per materia, in quanto la controversia ha ad oggetto prodotti finanziari non assoggettati al Titolo VI del TUB.

Nel merito, ha osservato che i BFP dedotti in giudizio appartengono alla serie AD collocata nel periodo compreso fra l'01/10/1987 e il 31/10/1995, la cui scadenza è fissata al compimento dell'undicesimo anno successivo alla data di sottoscrizione.

Secondo quanto previsto dall'art. 8 del Decreto Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 19 dicembre 2000, i diritti dei titolari dei buoni si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo, per quanto riguarda il capitale e gli interessi.

Sul titolo è riportata la dicitura "a termine".

I BFP oggetto del ricorso, pertanto, sono ormai prescritti e il rimborso dei BFP è stato richiesto successivamente alla decorrenza del termine prescrizione.

Nelle repliche parte ricorrente ha ribadito la carenza d'informativa al momento dell'emissione dei buoni e insistito per il risarcimento del danno.

Nelle controrepliche, parte resistente si è riportata a quanto già dedotto.

Le parti hanno, quindi, insistito nelle rispettive posizioni.

DIRITTO

In via preliminare, si evidenzia che l'intermediario eccepisce che il ricorso proposto sarebbe irricevibile, in quanto relativo a fatti non rientranti temporalmente nell'ambito della competenza dell'Arbitro, dal momento che i BFP sono stati emessi prima del 1° gennaio 2009.

L'eccezione è infondata anche in considerazione del fatto che il Collegio di coordinamento ha da ultimo ribadito, con decisione n. 4656 del 21 marzo 2022, che, per la domanda di accertamento dell'esigibilità del diritto di credito non rileva la data di emissione o di scadenza dei titoli, ma la data in cui il rimborso dei titoli è stato rifiutato.

Riguardo, invece, alla domanda di risarcimento del danno fondata sulla violazione degli obblighi informativi, il Collegio di coordinamento ha dichiarato inammissibile la domanda risarcitoria rilevando che *"quando oggetto della domanda è la richiesta di risarcimento del danno fondata sulla violazione dell'obbligo di consegna del Foglio Informativo, posto a presidio della correttezza dei rapporti fra intermediari e clienti, la causa petendi del ricorso si radica nel mancato rispetto di regole di condotta che si accompagnano alla conclusione del contratto e non nell'esercizio di diritti a prestazioni da questo derivanti ovvero nell'interpretazione dei suoi effetti. Ne consegue che, ai fini dell'individuazione della competenza temporale, ha rilevanza la data in cui la violazione della regola di condotta è stata posta in essere."*

In ordine, poi, all'eccezione relativa alla incompetenza per materia l'intermediario eccepisce che non rientrano nella competenza Abf le controversie in materia di buoni postali fruttiferi, in quanto prodotti finanziari e, pertanto, sottratti alla disciplina sulla trasparenza bancaria.

Tuttavia, il Collegio di Coordinamento ha chiarito che *"Raccordando le fattispecie in gioco, nelle Disposizioni della Banca d'Italia sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari del 29.7.09", Sez. 1, punto 1.1 (e v. anche il punto 3), si conclude che "la disciplina di cui al presente provvedimento si applica, quindi, oltre che ai depositi, anche ai buoni fruttiferi e ai certificati di deposito consistenti in titoli individuali non negoziati nel mercato monetario (cfr. art. 1, comma 1 ter, T.U.F.)", in sostanza negando ai BPF la qualifica di "strumenti finanziari", e in via derivata di "prodotti finanziari" suscettibili di "collocamento" ai fini dell'applicazione del T.U.F., per il fatto di essere incedibili e dunque non destinati alla negoziazione sui mercati (elemento confermato dallo stesso D.M. Economia del 6.10.2004, che pure aveva inteso qualificarli come "prodotti finanziari"). Sulla base di questi ultimi dati normativi, si giustifica che stabilmente i Collegi dell'ABF (v., ex multis, Coll. Milano, n. 719/2011, n. 315/2011; Coll. Roma, n. 1846/2011; Coll. Napoli, n. 1868/2012 e n. 2454/2012) abbiano disatteso l'eccezione di incompetenza ratione materiae sollevata dall'intermediario, e tale soluzione non può che trovare piena e definitiva adesione da parte del Collegio di Coordinamento"*.

Ne consegue l'infondatezza anche della presente eccezione preliminare.

Nel merito, si osserva che i BFP Error: Reference source not found e il 25/03/1995 – al tempo in cui risultava in collocamento la serie Error: Reference source not found che è indicata sul titolo tramite un timbro che ne riporta i rendimenti.

Si osserva altresì che risulta stampigliata la dicitura “a termine”.

In base agli orientamenti condivisi fra i Collegi, qualora sul BFP non sia stata apposta nessuna indicazione relativa alla serie di appartenenza, ma solo la dicitura «a termine», ai fini dell'individuazione delle condizioni di rendimento la serie di appartenenza può essere desunta dalla data di emissione del buono. Orbene, rilevando come i buoni non siano stati rimborsati per la dedotta intervenuta prescrizione, occorre rammentare – in materia - che il D.M. 23 luglio 1987 stabilisce che i BFP appartenenti alla serie AD hanno “*durata di sette o undici anni e, alle scadenze, verrà corrisposto unitamente al capitale, un interesse lordo pari, rispettivamente, ad uno o due volte il capitale stesso*”.

L'art. 8 del D.M. Tesoro 19 dicembre 2000, stabilisce che “*i diritti dei titolari dei Buoni fruttiferi Postali si prescrivono a favore dell'Emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi*”.

La norma transitoria di cui all'art. 10, co. 2 del D.M. Tesoro 19 dicembre 2000 estende ai titoli, emessi e non ancora prescritti alla data della sua entrata in vigore, la disposizione contenuta al sopracitato art. 8.

Con riferimento ai BFP emessi fino alla serie AA1, ai sensi dell'art. 3 del D.M. Economia e Finanze del 5 dicembre 2003 (“*Attuazione del decreto legge n. 269 del 24 novembre 2003 per la trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni*”), la disciplina dei BFP è equiparata a quella dei titoli di Stato.

Il D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398 (“*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico*”), stabilisce all'art. 23 che “*Per i termini di prescrizione dei titoli di Stato si rinvia alle norme del Codice civile*”;

Sul punto, il Collegio di Coordinamento (Decisione n. 8056/2019) ha affermato che ove i decreti istitutivi prevedano che i buoni possano essere liquidati “*al termine del [...] anno successivo a quello di emissione*”, deve intendersi che il termine di rendimento scada nell'ultimo giorno (31 dicembre) dell'anno di riferimento e non nel giorno corrispondente a quello di emissione.

Ed in tale direzione, secondo gli orientamenti condivisi tra i Collegi territoriali, il principio espresso dal Collegio di Coordinamento può essere esteso ai BFP delle serie AD – AE – CC, in quanto prevalgono le condizioni riportate sul titolo, senza tener conto di quanto previsto dall'art. 8 D.M. 19.12.2000. Per queste serie il *dies a quo* per la prescrizione è pertanto rappresentato dall'ultimo giorno (31 dicembre) dell'undicesimo anno solare dopo la data di sottoscrizione, per i buoni della serie AD.

Ai sensi dell'art. 2935 c.c. – come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità - l'impossibilità di far valere il diritto, quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolano l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto (cfr. Coll. di Roma, dec. n. 11108/22, che riprende un consolidato orientamento della Corte di Cassazione, v. n. 14193/2021 e n. 22072/2018).

Con riferimento all'ipotesi di mancata consegna del Foglio Informativo il Collegio di Coordinamento ha stabilito che “*La mancata consegna al sottoscrittore al momento dell'acquisto dei buoni del Foglio Informativo non impedisce all'intermediario di eccepire, allorché ne venga richiesto il pagamento, l'intervenuta prescrizione*”, salva la possibilità, di domandare il risarcimento del danno per la violazione della normativa di trasparenza e l'inottemperanza al dovere di informazione (Dec. n. 17814 del 10/7/2019).

E con riferimento alla richiesta risarcitoria per omessa consegna del Foglio Informativo relativa a buoni a termine sottoscritti prima del 2009, il Collegio di Coordinamento con decisione n. 4656 del 21 marzo 2022, ha da ultimo dichiarato inammissibile *ratione temporis* la domanda risarcitoria.

Non può pretermettersi, ad ogni buon conto e per completezza di disamina, che il TAR Lazio, con la sentenza n. 15916/2025 del 1° settembre 2025, ha rigettato il ricorso proposto dall'intermediario contro il provvedimento assunto dall'AGCM.

In tale occasione il TAR Lazio ha chiarito che l'intermediario è il soggetto responsabile dell'attività di collocamento e gestione dei BFP, cui fanno capo gli obblighi di diligenza, trasparenza e correttezza informativa nei confronti dei sottoscrittori.

Nel collocamento dei BFP l'intermediario riveste il ruolo di professionista, mentre il sottoscrittore di consumatore.

Il contenuto dei documenti precontrattuali e contrattuali relativi ai BFP risulta caratterizzato da ambiguità ed omissioni che potevano indurre in errore il consumatore riguardo alle loro caratteristiche dei BFP; infatti, tanto la Scheda di sintesi, quanto il Regolamento del prestito, relativi ai BFP presentavano le carenze informative già accertate dall'AGCM.

Il rispetto della disciplina specifica non risulta esaustivo rispetto agli obblighi di diligenza sussistenti nei confronti della platea dei consumatori con cui il professionista viene in contatto.

Oltretutto, l'apposizione sul buono della data di scadenza dello stesso non è idonea, da sola, ad assicurare la consapevolezza del consumatore sulle conseguenze giuridiche derivanti dalla scadenza del titolo, in mancanza di una chiara indicazione del decorso del termine di prescrizione a partire da tale scadenza e della perdita delle somme investite e degli interessi maturati in mancanza di riscossione del buono entro il termine di prescrizione.

Si osserva, poi, che nella riunione del 17.10.2025 è stata rimessa al Collegio di Coordinamento la questione relativa alla liquidazione dei buoni fruttiferi postali e al risarcimento del danno in caso di difetto d'informativa originaria e *in executivis*.

Sul tema specifico del difetto d'informativa *in executivis* si precisa – ad ogni buon conto - che il ricorrente non sembra lamentare che l'intermediario abbia mancato di avvertirlo in occasione dell'imminente prescrizione e in ogni caso la prescrizione sarebbe maturata antecedentemente al termine di competenza temporale dell'ABF.

Ad ogni buon conto, riguardo ai BFP dedotti in giudizio risulta che la sottoscrizione dei titoli è avvenuta tra il 17/11/1994 e il 25/03/1995.

In conformità al principio di diritto enunciato dal Collegio di Coordinamento la scadenza dei titoli emessi il 17.11.1994, il 18.11.1994 ed il 20.12.1994 risale al 31/12/2005 e il termine prescrizione è maturato il 31/12/2015 (al termine dell'undicesimo successivo a quello di sottoscrizione).

Aggiungasi, poi, che la scadenza dei titoli emessi il 25/03/1995 risale al 31/12/2006 e il termine prescrizione è maturato il 31/12/2016 (al termine dell'undicesimo successivo a quello di sottoscrizione).

In tale contesto, il rimborso è stato richiesto in forma scritta, per la prima volta, in data 04/03/2025.

Ne consegue che non possa accogliersi la domanda di rimborso per l'ormai irreversibile maturazione della prescrizione al momento della richiesta.

La domanda risarcitoria, invece, è inammissibile posto l'orientamento del Collegio di Coordinamento che ritiene coerente – *ratione temporis* - tale valutazione rispetto ai BFP emessi prima del 2009 (come quelli in disamina).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio respinge la domanda di rimborso. Dichiara inammissibile la domanda di risarcimento del danno.

IL PRESIDENTE